

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

C.E. 11135

C.C. n. 23 del 14.06.2013

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno duemilatredici addì quattordici del mese di giugno alle ore 20.30, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1. DELLA MAGGIORE Paolo	1	
2. ALESSI Giuseppe		1
3. RIVA Fabiano		1
4. MADONINI Angelo		1
5. VASSURA Massimiliano		1
6. ZAMBELLI Cecilia Maria	1	
7. CASTOLDI Luciano	1	
8. MARCHIONI Diego	1	
9. MAURIELLO Massimo	1	
10. LA MANTIA Giuseppina	1	
11. CASTELLANI Giacomo	1	
12. FELINI Edoardo		1
13. BOSONI Marica Agnese		1
14. PONZIO Sebastiano	1	
15. AVANZI Ivan		1
16. SENTINERI Leonardo Mario Filippo		1
17. MAESTRI Angelo	1	

Partecipa alla seduta la dr.ssa Lucia Pepe, Segretario Comunale.

Il sig. Paolo DELLA MAGGIORE nella sua veste di Sindaco – Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il regolamento;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per la parte non riservata allo Stato;
- Vista la Legge n. 212 del 27/07/2000 che introduce nell'ordinamento disposizioni in materia di tutela di diritti del contribuente;
- Visto l'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, che prevede che i regolamenti sulle entrate tributarie, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché nel termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Considerato il D.Lgs. 152/06 – parte quarta – rifiuti, DM Ambiente 8 Aprile 2008 e D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e ss.mm.ii;
- Richiamato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- Ritenuto opportuno avvalersi della descritta facoltà regolamentare che consente ai comuni di disciplinare le proprie entrate;
- Considerato il Regolamento di approvazione di gestione del Centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 26/09/2008;
- Dato atto che l'ultimo testo normativo di riferimento è il D.Lgs. 205 del 03/12/2010, che recepisce la "Waste frame work directive 2008/98/CE" e apporta alcune modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- Considerato che la raccolta e il relativo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla raccolta differenziata attuata sul territorio comunale è un servizio pubblico essenziale;
- Vista la bozza di Regolamento (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n.9 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


1. di approvare, per i motivi già indicati in premessa, il nuovo Regolamento per la gestione del Centro Raccolta Rifiuti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Zelo B.P. di cui all'allegato A;
2. di dare atto che il regolamento che disciplina i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Zelo Buon Persico viene approvato con separata deliberazione di C.C.;
3. di dare atto che l'allegato regolamento produce i suoi effetti a partire dal 01/01/2013;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli n.9;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO*

ANNO 2013

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 267/00, nonché della L.R. 26/2003 e ss.mm.ii., ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata.
2. In particolare vengono stabilite:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006.
3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati speciali d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

Nel regolamento valgono le definizioni stabilite all'art. 183 della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 3 Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune provvede a:

- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo;
- c) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e smaltimento;
- d) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti soggetti a privativa comunale;
- e) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
- f) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4 Criteri generali

L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b) della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;

- f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g) delle interazioni con le diverse produttive presenti;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k) delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e come da *Allegato 1*, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte quarta del già citato decreto.

Art. 7 Gestione di particolari categorie di rifiuti

1. rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE): D.Lgs. 151/2005;
2. rifiuti sanitari: D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
3. veicoli fuori uso: D.Lgs. 209/2003;
4. recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: D.M. 29 luglio 2004, n. 248.

Art. 8 Attività di competenza del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma
2. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
3. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/2003 e dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 9 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 10 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 11 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e il collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenze interessate.

Art. 12 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui all' art. 4, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

- a) servizi di raccolta porta a porta;
- b) servizi di raccolta tramite contenitori E CESTINI stradali;
- c) servizi di raccolta presso il CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI;
- d) servizi di raccolta su chiamata;
- e) altri servizi specifici.

Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, o nel caso del servizio di raccolta presso il CENTRO RACCOLTA RIFIUTI si rimanda ad altro regolamento.

Art. 13 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto, da parte del Gestore del servizio, che comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o di raccolta al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale, deve essere accompagnato dai formulari d'identificazione, la cui 1° copia deve essere consegnata all'Ufficio Ecologia Comunale il giorno stesso del trasporto e ubicata presso la cassetta postale all'entrata secondaria del Comune, o all'entrata del CENTRO DI RACCOLTA, mentre la 4° copia deve pervenire nei tempi previsti ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 14 Smaltimento e/o Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti, così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06, devono attenersi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181 e 182 del decreto stesso.
2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

TITOLO IVI servizi di raccolta tramite contenitori stradali

Art. 15 Uso dei contenitori stradali

1. Il servizio di raccolta rifiuti è organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori stradali (cestini o altro) al fine di limitare al massimo:
 - a) la possibilità di conferimenti impropri ;
 - b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
 - c) il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.
2. Sono privilegiate altre forme di raccolta che permettano:
 - a) il diretto contatto tra l'operatore del servizio e l'utenza;
 - b) maggior controllo sulle operazioni di conferimento.

Art. 16 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall'ufficio competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 17 Tipologia e caratteristiche dei contenitori e/o cestini

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.
2. I contenitori e/o cestini stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costruiti in lamiera d'acciaio verniciati e zincati, con apertura frontale per l'estrazione dei rifiuti con scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di bocche di introduzione sagomate per la raccolta delle pile e dei farmaci;
 - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti;
3. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

Art. 18 Modalità di conferimento nei contenitori stradali

Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:

a) è vietato introdurre nei contenitori:

- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
- materiali liquidi;
- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;

b) i materiali prima di essere depositati nei cestini stradali, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. E' severamente vietato gettare rifiuti derivanti dalla produzione domestica.

c) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

TITOLO V I servizi di raccolta porta a porta

Art. 19 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:
 - a) imballate in sacchi a perdere;
 - b) prive di imballo;
 - c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti.
2. Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:
 - a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di rifiuti corrispondente;
 - b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.
3. I sacchi a perdere devono essere trasparenti o semitrasparenti.

Art. 20 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:
 - a) I sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta o prima dell'orario stabilito. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto. E' inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.

Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da essere ben visibile agli operatori addetti alla raccolta e da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

b) è fatto divieto di:

- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;

- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
 - depositare i sacchi e/o contenitori sulle aiuole pubbliche;
2. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.
3. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

Art. 21 Dotazione ai cittadini per la raccolta domiciliare

Ad ogni nucleo abitativo verrà fornito, gratuitamente, per la raccolta differenziata:

- N. 1 secchiello per la raccolta della frazione umido;
- N. 1 secchio per la raccolta della frazione vetro, lattine e scatole in banda stagnata;
- N. 1 ecocalendario annuale, gratuito, contenente indicazioni dei giorni di raccolta, modalità di conferimento dei rifiuti, orari di apertura del Centro di Raccolta comunale, numeri utili.

I sacchetti idonei al conferimento dei rifiuti saranno a carico del cittadino. Da due o più forniture di contenitori, di cui sopra, la dotazione è a pagamento. L'importo che il cittadino deve al Comune è esattamente l'importo sostenuto dall'Ente per l'acquisto degli stessi.

Ai condomini, bar, ristoranti, osterie, pub, esercizi commerciali, aziende e ditte che ne facciano richiesta scritta tramite:

- l'Amministratore;
- lettera firmata dalla maggioranza dei condomini espressa in termini di millesimi;
- proprietario o legale rappresentante nel caso delle ditte

verranno forniti gratuitamente:

- n.1 bidone con ruote e coperchio (da 120 lt o da 240 lt) di colore bianco per la raccolta della frazione carta (obbligatorio per i Condomini con più di nove abitazioni);

• n.1 bidone con ruote e coperchio (da 120 lt o da 240 lt) di colore verde per la raccolta delle seguenti frazioni (obbligatorio per i Condomini con più di nove abitazioni):

- umido, indifferenziato, “verde”, vetro, lattine e scatole in banda stagnata;

• n.1 bidone con ruote e coperchio (da 120 lt o da 240 lt) di colore giallo per la raccolta della frazione plastica (obbligatorio per i Condomini con più di nove abitazioni).

Qualora i condomini, bar, ristoranti, osterie, pub, esercizi commerciali, aziende e ditte ritenessero utile dotarsi di più contenitori oltre a quelli in dotazione, dovranno provvedere a proprie spese all'acquisto dei bidoni presso il Comune oppure privatamente rispettando le caratteristiche tecniche dei bidoni forniti dal Comune.

Nel caso che, durante l'espletamento del servizio l'operatore dovesse rovinare e/o causare la rottura dei contenitori, gli stessi verranno forniti gratuitamente al cittadino che ne fa richiesta con spese a carico del gestore.

Art. 22 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca)

1. E' permesso che:

- a. il conferimento indifferenziato avvenga unicamente per quei rifiuti per cui non sono attuati servizi di raccolta differenziata;
- b. il conferimento indifferenziato avvenga unicamente per il servizio “porta a porta”.

frazione “indifferenziati”

I rifiuti secchi non riciclabili (che residuano dopo aver fatto una buona raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili) devono essere inseriti a cura dei cittadini in sacchi trasparenti o semitrasparenti.

I più comuni rifiuti secchi non riciclabili sono quelli di seguito riportati:

- contenitori per alimenti in poliaccoppiati (carta+alluminio, carta+polietilene, carta+plastica, ecc...);
- pannolini e assorbenti;
- mozziconi di sigarette;
- pellicola trasparente per alimenti;
- pennarelli e penne, giocattoli;
- lettiere per animali;
- gomma;
- cassette video, audio e CD;
- carta carbone, oleata e plasticata;
- calze di nylon e stracci;
- cocci di ceramica;
- cosmetici;
- polveri dell'aspirapolvere;
- gomma;
- scarpe vecchie;

- piccoli oggetti in legno verniciato.

- 1) la raccolta porta a porta della frazione secca dei rifiuti urbani avviene 2 (due) volte la settimana secondo i giorni indicati nell'apposito ecol calendario annuale;
- 2) la raccolta viene effettuata mediante apposito mezzo, debitamente autorizzato, lungo tutte le strade, vie e piazze;
- 3) il trasporto verso il luogo dello smaltimento avviene mediante automezzo munito delle prescritte autorizzazioni e contenente solamente o separatamente la frazione dei rifiuti di cui al presente articolo;
- 4) la frazione secca dei rifiuti deve essere avviata allo smaltimento presso l'impianto autorizzato indicato dal Comune.

Art. 23 frazione FORSU (umido)

1. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati da colore verde o marrone. I sacchi da introdurre nei contenitori dovranno essere quelli appositi in amido di mais biodegradabile (mater-bi), resistenti. E' tassativamente vietato conferire l'umido al Centro rifiuti;
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la pratica del compostaggio domestico, una forma di autosmaltimento che consiste nella degradazione aerobica della frazione organica (umido e verde) dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni impartite dall'apposito Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico.

Nel sacchetto di materiale biodegradabile è consentito depositare i seguenti scarti ed avanzi di:

- carne, pesce e formaggio;
- pane, dolci, pasta, riso;
- frutta e verdura;
- piccole ossa e gusci di cozze;
- gusci d'uovo;
- filtri di the;
- fondi di caffè;
- fiori recisi e piante domestiche;
- carta assorbente da cucina non troppo unta;
- fazzoletti e tovaglioli di carta non troppo unti.

- 1) la raccolta porta a porta della frazione FORSU avviene 2 (due) volte la settimana e secondo i giorni indicati nell'apposito ecol calendario annuale;
- 2) la raccolta viene effettuata mediante apposito mezzo, debitamente autorizzato, lungo tutte le strade, vie e piazze;
- 3) il trasporto verso il luogo dello smaltimento avviene mediante automezzo munito delle prescritte autorizzazioni e contenente solamente o separatamente la frazione dei rifiuti di cui al presente articolo;

- 4) la frazione FORSU dei rifiuti deve essere avviata al recupero presso l'impianto autorizzato indicato dal Comune.

Art. 24 frazione verde (erba, ramaglie)

- 1) la frazione verde è costituita dagli scarti compostabili provenienti da giardini privati e da parchi pubblici quali: sfalci dei prati e delle siepi, potature e rami di diametro massimo di 100mm, erbacce, foglie e piante morte; rami di dimensioni maggiori devono essere conferiti direttamente al Centro Rifiuti, poiché non sono soggetti alla raccolta porta porta; non sono altresì soggetti alla raccolta porta porta quantitativi di residui vegetali superiori a 1m³ per nucleo abitativo; volumi superiori a questa quantità dovranno essere portati autonomamente al Centro Rifiuti;
- 2) la frazione verde deve essere esposta utilizzando un secchio o un cesto o in fascine legate; comunque non è consentito esporre la frazione verde dentro sacchi di plastica di qualunque natura o colore, se non in materiale biodegradabile o comunque compatibile con l'impianto di compostaggio;
- 3) la raccolta porta a porta della frazione verde dei rifiuti urbani avviene 1 (una) volta la settimana secondo i giorni indicati nell'apposito ecalendario annuale. E' comunque sempre possibile, da parte degli utenti, conferire il materiale presso il Centro Rifiuti;
- 4) il trasporto verso il luogo del recupero avviene mediante automezzo munito delle prescritte autorizzazioni e contenente solamente o separatamente la frazione dei rifiuti di cui al presente articolo;
- 5) la raccolta viene effettuata mediante apposito mezzo, debitamente autorizzato, lungo tutte le strade, vie e piazze;
- 6) la frazione verde dei rifiuti deve essere avviata al recupero presso l'impianto autorizzato indicato dal Comune;

Art. 25 frazione plastica

I rifiuti ammessi sono i seguenti:

- Bottiglie di acqua e bibite;
- Flaconi di detersivi/cosmetici liquidi;
- Cassette di frutta;
- Vasetti di yogurt, creme di formaggio e dessert;
- Confezioni porta uova;
- Reti contenenti frutta e verdura;
- Vaschette /barattoli per gelati;
- Polistirolo;
- Film e pellicole;
- Tutti gli imballaggi di plastica;
- Contenitori per liquidi in genere;
- Piatti e bicchieri di plastica monouso (privi di qualsiasi residuo solido e liquido);
- Vasi per piante e fiori.

E' vietato inserire oggetti in plastica che non siano imballaggi (es.: giocattoli, sedie da giardino).

E' vietato inserire flaconi che hanno contenuto sostanze pericolose (es.: candeggina, ammoniaca, acidi, anticalcare, antiruggine, vernici, inchiostri,....)

I contenitori/imballaggi devono essere depositati nel sacco senza residui alimentari o sporcizie varie e sciacquati.

- 1) i sacchi devono essere in materiale plastico non biodegradabile e trasparenti o semitrasparenti (es. sacchi in polietilene): devono inoltre essere confezionati ben chiusi in modo da evitare che i rifiuti vadano dispersi nelle aree circostanti;
- 2) sono ammesse solamente le plastiche dichiarate riciclabili in base all'elenco emanato dal Consorzio COREPLA;
- 3) la raccolta porta a porta della frazione plastica dei rifiuti urbani avviene 1 (una) volta la settimana secondo i giorni indicati nell'apposito ecalendario annuale;
- 4) la raccolta viene effettuata mediante apposito mezzo, debitamente autorizzato, lungo tutte le strade, vie e piazze;
- 5) il trasporto verso il luogo del recupero avviene mediante automezzo munito delle prescritte autorizzazioni e contenente solamente o separatamente la frazione dei rifiuti di cui al presente articolo;
- 6) la frazione plastica dei rifiuti deve essere avviata al recupero presso gli impianti reperiti dall'Impresa Appaltatrice in accordo con l'A.C.;
- 7) in ogni caso il produttore potrà conferire la frazione plastica presso l'apposito contenitore situato al Centro Raccolta Rifiuti ubicato sul territorio comunale durante i normali orari di apertura.

Art. 26 frazione carta e cartone

I rifiuti ammessi sono i seguenti:

- Giornali e riviste;
- Libri e quaderni;
- Opuscoli pubblicitari;
- Fotocopie e fogli vari;
- Cartoncino;
- Scatole per alimenti (biscotti, pasta, ecc.) e detersivi;
- Imballaggi vari di cartone;
- Blister;
- Buste della corrispondenza;
- "tetrapak" (cartoni del latte, succhi di frutta..)

I rifiuti di carta che **NON** sono ammessi sono i seguenti:

- Carta assorbente;
- Carta oleata;
- Carta plastificata;

- Carta carbone;
- Carta unta;
- Carta sporca di sostanze pericolose;
- Fazzoletti e tovaglioli di carta;

Il conferimento della frazione carta e cartone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) i rifiuti appartenenti alla frazione carta devono essere conferiti a cura del produttore in borse di carta, scatoloni, o, nel caso di giornali e riviste, impilati e legati con uno spago biodegradabile essendo vietato l'utilizzo di spaghi di plastica (nylon) sul marciapiede antistante la propria abitazione o comunque sulla via pubblica in prossimità della propria abitazione - salvo indicazioni diverse per situazioni particolari;
- 2) il rifiuto carta-cartone deve essere costituito da materiali cellulósici puliti esenti da qualsiasi contaminazione tipo olio, grasso, solventi, vernici ecc...;
- 3) la raccolta porta a porta della frazione carta-cartone dei rifiuti urbani avviene 1 (una) volta la settimana secondo i giorni indicati nell'apposito ecocalendario annuale;
- 4) la raccolta viene effettuata mediante apposito mezzo, debitamente autorizzato, lungo tutte le strade, vie e piazze;
- 5) il trasporto verso il luogo del recupero avviene mediante automezzo munito delle prescritte autorizzazioni e contenente solamente o separatamente la frazione dei rifiuti di cui al presente articolo;
- 6) la frazione carta dei rifiuti deve essere avviata al recupero presso gli impianti reperiti dall'Impresa Appaltatrice in accordo con l'A.C.;
- 7) in ogni caso il produttore potrà conferire la frazione carta-cartone da imballaggi primari ed eventualmente secondari presso l'apposito contenitore situato al Centro Rifiuti Comunale ubicato sul territorio comunale durante i normali orari di apertura.

Art. 27 frazione vetro, lattine e scatole in banda stagnata

Bottiglie e vasi di vetro (acqua, vino, olio, aceto, vasetti di verdure,.....) e scatolame metallico vario (tonno, pomodori, verdure,.....).

- 1) la raccolta porta a porta della frazione vetro, lattine e scatole in banda stagnata dei rifiuti urbani avviene 1 (una) volta la settimana secondo i giorni indicati nell'apposito ecocalendario annuale;
- 2) la raccolta viene effettuata mediante apposito mezzo, debitamente autorizzato, lungo tutte le strade, vie e piazze;
- 3) il trasporto verso il luogo del recupero avviene mediante automezzo munito delle prescritte autorizzazioni e contenente solamente o separatamente la frazione dei rifiuti di cui al presente articolo;
- 4) la frazione vetro dei rifiuti deve essere avviata al recupero presso gli impianti reperiti dall'Impresa Appaltatrice in accordo con l'A.C.;
- 5) in ogni caso il produttore potrà conferire la frazione vetro, lattine e scatole in banda stagnata presso l'apposito contenitore situato al Centro Rifiuti ubicato sul territorio comunale durante i normali orari di apertura;

- 6) è assolutamente vietato esporre il vetro in sacchi, o senza il giusto contenitore poiché tagliente e pericoloso per i passanti.

Art. 28 Conferimento e raccolta e degli ingombranti

Il conferimento dei rifiuti ingombranti è ammesso direttamente dal cittadino presso il Centro di Raccolta ed è disciplinato dal relativo regolamento.

Inoltre, i beni ingombranti possono essere ritirati gratuitamente, previo appuntamento telefonico, dalla ditta che espleta il servizio di igiene urbana.

Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

Il conferimento dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) è ammesso direttamente dal cittadino presso il Centro di Raccolta ed è disciplinato dal relativo regolamento.

Inoltre, i RAEE possono essere ritirati gratuitamente, previo appuntamento telefonico, dalla ditta che espleta il servizio di igiene urbana.

Il produttore, l'Impresa Appaltatrice, i raccoglitori e i trasportatori, ognuno per quanto di competenza, hanno l'obbligo di predisporre i formulari d'identificazione durante la movimentazione dei sopra citati rifiuti.

Art. 30 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

I rifiuti prodotti nel cimitero sono individuati, ai sensi del DPR 254/2003, come segue:

a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione. I seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)

b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali. I seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali

a) rifiuti di esumazione ed estumulazione:

- 1) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
- 2) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- 3) lo stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali relazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili;
- 4) i rifiuti da esumazione ed estumulazione verranno avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati;
- 5) la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco e piombo);
- 6) prima dell'avvio a smaltimento i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere sottoposti al trattamento di taglio o triturazione.

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

i materiali possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero (previo assenso dell'A.C.) oppure possono essere avviati al recupero o smaltimento in appositi impianti per rifiuti inerti.

TITOLO VI Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 31 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 152/06, disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari, ed eventualmente secondari, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

TITOLO VII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 32 Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 33 Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
 - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.;
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con apposito capitolato speciale d'appalto in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. E' fatto divieto a qualsiasi utente che decida di provvedere autonomamente allo spazzamento e pulizia di aree pubbliche antistanti la propria abitazione o esercizio di abbandonare sul suolo pubblico i materiali spazzati o raccolti.

Art. 34 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree scoperte private non di uso pubblico, le aree e locali di uso comune dei fabbricati, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Conduuttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduuttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e, in caso di scarico abusivo, denunciare all'autorità competente il fatto.

A tale scopo, essi devono dotarli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 35 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.
2. Gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal servizio, prestando la massima cura nella differenziazione delle varie frazioni di rifiuto, evitando la dispersione degli stessi.
3. Gli imballaggi di carta e cartone devono essere preventivamente rotti e piegati e gli imballaggi di plastica schiacciati, in modo da diminuirne il volume.

Art. 36 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 37 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 38 Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino lordate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 39 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti; i rifiuti urbani prodotti dovranno essere conferiti secondo le modalità dettate dal presente regolamento.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
3. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 40 Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 41 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
 - b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) lo sgombero della neve.
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche alla ditte che effettua i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 42 Sgombero della neve

In caso di nevicata si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele cloro idrauliche per dissolvere neve o ghiaccio;
- c) è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro;
- d) agli occupanti dei locali a diretto contatto con il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 43 Controlli

Restano valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 44 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Municipale.

Art. 45 Ordinanze contingenti e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 46 Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b) imbrattare il suolo e le acque pubbliche e/o private, o adibiti ad uso pubblico, con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - c) conferire i rifiuti pericolosi non attenendosi a quanto stabilito dal presente regolamento.
2. E' espressamente vietato ai concessionari delle raccolte il prelievo dei rifiuti all'interno delle aree private recintate e non direttamente accessibili da parte di chiunque per eventuali ispezioni. Le deroghe al presente divieto vengono autorizzate qualora sussistano valide giustificazioni e dietro richiesta del produttore con la quale lo stesso si impegna ad autorizzare il Comune ad effettuare eventuali sopralluoghi di verifica all'interno di detta proprietà.
3. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il

Comune, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

4. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 47 Sanzioni

In riferimento all'art. 255 del D.Lgs. 152/06, chiunque, in violazione ai divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, del decreto stesso, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 a Euro 3.000,00, oltre all'addebito dei costi di smaltimento degli stessi secondo le tariffe vigenti;

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

E' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto della raccolta differenziata sia sul territorio sia all'interno del centro di raccolta.

La sanzione riguarderà ogni violazione alle modalità di conferimento o di deposito dei rifiuti, o violazione agli obblighi di utilizzo dei sacchi per le raccolte domiciliari, (relativamente alle caratteristiche cromatiche, alle diciture, alla consistenza, alla mancata ripresa entro 24 ore di sacchi rotti non idonei e l'introduzione di rifiuti domestici e/o pericolosi nei cestini porta rifiuti stradali.

Per qualunque altra violazione non contemplata nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 48 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani provvede il Comune in regime di privativa.
2. Il Comune disciplina l'applicazione del suddetto tributo con apposito regolamento.

Art. 49 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 , DM Ambiente 8 Aprile 2008, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e la Legge Regionale 26/2003, nonché quanto previsto dai

regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, dal Regolamento Locale d'Igiene e dalle apposite ordinanze sindacali in materia.

Art. 50 Validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato 1 – Rifiuti assimilati agli urbani

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 3 – Principi informativi</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 4 – Criteri generali</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 5 – Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento</i>	<i>pag. 3</i>

Titolo II Definizione e classificazione dei rifiuti

<i>Art. 6 – Classificazione dei rifiuti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 – Gestione di particolari categorie di rifiuti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 – Attività di competenza del Comune</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 9 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 10 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali</i>	<i>pag. 5</i>

Titolo III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

<i>Art. 11 – Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 – Modalità di effettuazione servizi raccolta</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 13 – Trasporto dei rifiuti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 14 – Smaltimento e/o Recupero dei rifiuti</i>	<i>pag. 7</i>

Titolo IV I servizi di raccolta tramite contenitori stradali

<i>Art. 15 – Uso dei contenitori stradali</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 16 – Localizzazione dei siti e dei contenitori</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 17 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori e/o cestini</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 18 – Modalità conferimento nei contenitori stradali</i>	<i>pag. 9</i>

Titolo V I servizi di raccolta porta a porta

<i>Art. 19 – Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento porta a porta</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 20 – Modalità di conferimento porta a porta</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 21 – Dotazione ai cittadini per la raccolta domiciliare</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 22 – Conferimento e Raccolta frazione “secco”</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 23 – Frazione FORSU (umido)</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 24 – Frazione verde (erba, ramaglie)</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 25 – Frazione plastica</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 26 – Frazione carta e cartone</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 27 – Frazione vetro, lattine e banda stagnata</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 28 – Conferimento e raccolta ingombranti</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 29 – Conferimento e raccolta beni durevoli</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 30 – Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni</i>	<i>pag. 17</i>

Titolo VI Gestione dei rifiuti di imballaggio*Art. 31 – Ambito di applicazione* pag. 19**Titolo VII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni***Art. 32 – Definizione* pag. 20*Art. 33 – Raccolta, trattamento e spazzamento* pag. 20*Art. 34 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati* pag. 20*Art. 35 – Pulizia dei mercati* pag. 21*Art. 36 – Aree occupate da esercizi pubblici* pag. 21*Art. 37 – Carico e scarico di merci e materiali* pag. 21*Art. 38 – Rifiuti da attività edilizie* pag. 22*Art. 39 – Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche* pag. 22*Art. 40 – Asporto di scarichi abusivi* pag. 22*Art. 41 – Servizi integrativi alla raccolta rifiuti* pag. 22*Art. 42 – Sgombero della neve* pag. 22**Titolo VIII Disposizioni finali***Art. 43 – Controlli* pag. 24*Art. 44 – Accertamenti* pag. 24*Art. 45 – Ordinanze contingenti e urgenti* pag. 24*Art. 46 – Divieti* pag. 24*Art. 47 – Sanzioni* pag. 25*Art. 48 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi* pag. 25*Art. 49 – Osservanza di altre disposizioni e regolamenti com.li* pag. 25*Art. 50 – Validità* pag. 26**Allegato 1 – Rifiuti assimilati agli urbani** pag. 27

OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO/ECOLOGIA

Geom. Marco Chiosi



PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI/ECONOMATO

Marina Parazzoli



PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE

Sergio Broscritto



PARERE REGOLARITÀ CONTABILE


Art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Dott. Serafino Piazza





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Della Maggiore

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Cecilia MARIA Zambelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Lucia Pepe

N° ⁴⁴/₄₇₆ reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 Tuel)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **25 GIU. 2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Lucia Pepe

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il non essendo pervenute richieste di invio al controllo, ai sensi dell'art. 134, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 267/2000.
- ✗ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Lucia Pepe

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Pepe Lucia

